

Studio Legale DI BENEDETTO
Via Carlo Santagata n. 73
Centro Direzionale "Contemporanea"
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Seconda Civile

riunita oggi in Camera di consiglio e composta dai Magistrati:

dott. ssa Cecilia De Santis	Presidente
dott.ssa Maria Grazia Conti	Consigliere
avv. Domenico Callea	Giudice Ausiliario Relatore

ha emesso la seguente

IL CASO.it
SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al RG 3764 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2008, posta in decisione all'udienza collegiale del 20.4.2016 e vertente

TRA

(c.f. ...),
(c.f. ...),
(c.f. ...), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mariano Giuliano, con elezione di domicilio a Roma in Viale Ippocrate n.92, presso lo studio dell'avv. Rosalba Genovese, giusta procura in calce all'atto di appello

-appellanti -

gi

E

(c.f.), (c.f.),
(c.f.), (c.f.), (c.f.),
(c.f.), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Di Benedetto, con
elezione di domicilio a Roma in Via Caio Canuleio n. 127, presso lo studio dell'avv. Alfonso
Dell'Arciprete, giusta procura in calce all'atto di citazione del 25.7.2006

- appellati -

E

(c.f.), rappresentato e difeso dall'avv. Mariano
Giuliano, con elezione di domicilio a Roma in Viale Ippocrate n.92, presso lo studio
dell'avv. Rosalba Genovese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con
appello incidentale

IL CASO.it

- appellato-

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria; appello avverso la sentenza del Tribunale di
Latina, sezione distaccata di Gaeta, del 12.11.2007, nr. 392/2007, depositata il 20.11.2007

CONCLUSIONI: per gli appellanti e gli appellati come da verbale di udienza di
precisazione delle conclusioni del 20.4.2016.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 25 luglio 2006,
convenivano, davanti al Tribunale di Latina,
sezione distaccata di Gaeta,
e per ivi sentire dichiarare la simulazione dell'atto di
donazione per notar del 16.6.2006 (rep. nr. , racc. . In



particolare gli attori deducevano in fatto che _____, con il predetto atto notarile, donava usufrutto vitalizio a favore della moglie _____ e la nuda proprietà in parti uguali ai figli _____ e _____ del proprio immobile e terreni siti rispettivamente in _____ alla Via _____

_____ Rappresentavano gli attori che tale atto di disposizione era pregiudizievole del loro diritto di credito, nascente da sentenza emessa dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, n 187/2006 del 30.6.2006 e notificata in forma esecutiva al debitore _____ il 14.6.2006. Da qui la richiesta di dichiarazione di inefficacia, nei confronti di essi attori, del predetto atto di donazione ai sensi dell'art. 2901 cc.

I convenuti non si costituivano in giudizio ed il Tribunale ne dichiarava la loro contumacia. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, accoglieva la domanda attorea e dichiarava l'inefficacia, ex art. 2901 cc, dell'atto di donazione per notar _____ del 16.6.2006 (rep. nr. _____, racc. _____), con condanna dei convenuti alle spese di lite.

Avverso tale sentenza propongono appello _____

_____ con atto notificato il 7.3.2008, lamentando l'erroneità della sentenza in quanto insussistente il credito degli appellati ed in linea subordinata si chiede la compensazione delle spese di lite, non disposta dal giudice di prime cure

Si sono costituiti in questo grado di giudizio _____

_____, che chiedono il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.

Si è costituito, inoltre, _____ spiegando appello incidentale con cui si chiede la riforma della sentenza impugnata ed in subordine la compensazione delle spese di lite di I° grado.



Gli appellanti censurano la sentenza di I° grado in quanto la domanda proposta ex art. 2901 cc andava rigettata per insussistenza del credito e perché l'atto di donazione non aveva pregiudicato le ragioni creditorie degli appellati.

È necessario soffermarsi, preliminarmente, sulle eccezioni sollevate dagli appellati in ordine al divieto di cui all'art. 345 I°, II° e III° comma, cpc, per avere l'appellante prospettato per la prima volta in sede di appello: a) un'asserita insussistenza del credito a favore degli stessi appellati, b) una presunta compensazione del credito; c) per aver allegato documenti che, viceversa, dovevano essere prodotti nel giudizio di primo grado. Gli appellati, infine, eccepiscono la nullità dell'appello per violazione del principio di cui all'art. 342 cpc.

La Corte gradatamente osserva: è inammissibile l'eccezione di compensazione sollevata dall'appellante (che riferisce di una transazione tra le parti avvenuta in data 28.10.1999) trattandosi di eccezione nuova non prospettata in primo grado; va da sé che in ragione di tale inammissibilità la produzione, a sostegno dell'asserita compensazione del credito, dell'atto di transazione sopra ricordato, peraltro di molto antecedente alla sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta ,del 24/4.6/5/2006, che ha riconosciuto un credito a favore degli appellati, risulta anch'essa inammissibile, perché quant'anche riconosciuta indispensabile ai fini decisorii si collegherebbe necessariamente alla eccepita compensazione, che la Corte ritiene inammissibile per come già evidenziato. Non risulta, invece, fondata l'eccezione di nullità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc. (ante riforma) . Infatti: " *per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria , le doglianze in modo che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado*" (Cass. sent. 22123/2009). Nel caso specifico



risultano, sia pure con esposizione sommaria, le censure che si muovono alla sentenza e cioè insussistenza del credito e la circostanza che la donazione non era pregiudizievole alle pretese creditori degli odierni appellati.

Passando al merito dell'appello lo stesso è infondato. Premesso che non viene in contestazione la circostanza che l'atto di donazione sia avvenuto successivamente alla notifica della sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, del 24/4.6/5/2006, con cui si riconosceva un credito a favore degli odierni appellati per €. 50.546,44, il giudice di prime cure ha ravvisato tutti gli elementi necessari ai fini della dichiarazione di inefficacia della predetta donazione e cioè la sussistenza di un valido rapporto di credito, l'*eventus damni* ed, infine, la *scientia damni*. L'impugnazione ha per oggetto solo il primo dei detti requisiti e cioè la esistenza di un credito a favore degli odierni appellati. Per principio costantemente della giurisprudenza di legittimità: "*L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore*" (Cass. Sentenza n. 5619 del 22/03/2016). Nel caso specifico agli odierni appellati era stato riconosciuto giudiziarmente un credito nei confronti del che legittimava gli stessi appellati a promuovere azione revocatoria ordinaria e ciò a seguito di disposizione compiuto dal debitore sul proprio patrimonio. Né tale credito risulta essere stato smentito con la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta del 24/4.6/5/2006. Infatti, al di là della circostanza che non è stata fornita prova del passaggio in giudicato del pronunciamento della Corte territoriale,



la stessa condanna il . a corrispondere la somma di €. 105.000,00 alla società di fatto costituita tra le stesse parti oggi in causa. La circostanza che si è in presenza di una società di fatto determina che detto credito, sia pure ai fini di una divisione di utili, va imputato ai singoli soci personalmente. Comunque, è provata la sussistenza di credito degli odierni appellati che, per costante giurisprudenza, come sopra ricordata, va inteso in senso lato anche di aspettativa. Non incide, pertanto, ai fini della individuazione del rapporto di credito a favore degli appellanti la detta pronuncia giudiziale.

Questa Corte, poi, non si sofferma sulla motivazione espresse dal giudice di prime cure in ordine alla ricorrenza degli altri elementi necessari ai fini della esperibilità dell'azione revocatoria, in quanto non impugnati e, dunque, capi di sentenza passati in giudicato.

Sulla scorta di tali motivazione va da sé che l'appello incidentale del (cl.), che sostanzialmente ripropone le conclusioni degli appellanti, va rigettato.

Rimane, infine, da esaminare la richiesta formulata dagli appellati di risarcimento danni ex art. 96 cpc. La richiesta è fondata. Premesso che nel caso specifico il risarcimento va valutato solo per il giudizio di appello, essendo gli appellanti rimasti contumaci nel giudizio di I° grado sicché nessun addebito di colpa è possibile ravvisare a carico degli stessi in relazione a quel giudizio. Viceversa è da censurare il comportamento processuale tenuto dagli odierni appellanti nel presente giudizio, atteso che a fronte di una notifica dell'atto citazione del 7.3.2008, gli stessi hanno indicato, quale data di I° comparizione, quella del 19.10.2011 e ciò a distanza di oltre 3 anni dalla notifica dell'atto di impugnazione. Se a tale circostanza va aggiunta anche la produzione tardiva di documenti che ben avrebbero potuto trovare ingresso nel giudizio di I° grado, non par dubbio a questa Corte che, atteso il detto comportamento processuale degli appellanti, che denota una precisa volontà di procrastinare nel tempo la definizione della causa, ricorrano gli estremi per una condanna degli stessi appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. Questa 65



Corte, pertanto, liquida, in via equitativa ed in favore di

la somma di € 5.000,00 (€ 1.000 per ogni anno di ritardo tra la notifica dell'appello e la prima udienza indicata nello stesso atto di gravame e tardiva produzione di documentazione.), con conseguente condanna ^{solidale} degli appellanti al pagamento della predetta somma in favore dei suindicati appellati.

Non si ravvisano, infine, motivi per la compensazione delle spese di lite, come richiesto dagli appellanti e dall'appellato, che seguono la soccombenza, sia avuto riguardo al giudizio di I° grado che del presente giudizio d'appello.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di nota specifica, si ritiene di giustizia liquidarle nei minimi tabellari ex DM 55/15, avuto riguardo al valore della controversia, spese da porsi a carico ^{solidale} degli appellanti dell'appellato

la Corte d'Appello di Roma, ^{PQM} II° Sezione, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da

nei confronti di

così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e l'appello incidentale di, confermando la sentenza di I° grado;
- 2) Condanna in solido a pagare in favore di la somma di € 5.000,00 a titolo risarcimento danni ex art. 96 cpc;

3) Condanna

e


al pagamento delle spese ^{di} lite in favore dell'avvocato Nicola Di Benedetto, quale antistatario, liquidate in complessivi €. 7.254,00 di cui €. 1.620,00 per la fase di studio della controversia, €. 1.147,00 per la fase introduttiva, €. 1.720,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 2.767,00 per la fase decisionale, oltre rimb. gen. ed accessori di legge.

Così deciso a Roma, li 10.1.2017

Il Presidente

De Santis

Il Giudice Ausiliario rel.



IL CASO.it

Depositato in Cancelleria
Roma, il 14 MAR. 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Adalberto ORSINI

